



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 14/06/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 2011, n. 1167

Comune di Melendugno (LE) - Lavori di rettifica della curva sulla S.P. n. 366 al km 8 850. Rilascio parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Rilascio provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Melendugno (LE)

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

(Iter procedurale)

Dal Comune di MELENDUGNO (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;

- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni

delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);

- alla legittimità delle procedure;

- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;

- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;

- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;

- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;

- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;

- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;

- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Melendugno (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativamente al progetto per i lavori di rettifica della curva sulla S.P. n. 366, approvato ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. n. 13/01.

Con nota comunale n. 23695 del 07.12.2010 acquisita al prot. regionale n. 41 del 04.01.2011 della P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce, il Comune di MELENDUGNO (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica (in unica copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 69 del 09.11.2010

- Tav. 01 Relazione tecnica illustrativa e quadro economico

- Tav. 02 Corografia

- Tav. 03.a Compatibilità con il PUTT
- Tav. 04 Planimetria dello stato di fatto e rilievo fotografico
- Tav. 04.a Planimetria dello stato di fatto (con riferimento alle quote dei manufatti, della roccia affiorante e delle essenze arboree, con sovrapposizione della sagoma inerente l'intervento)
- Tav. 05 Schema di progetto su base aerofotogrammetria e catastale
- Tav. 06 Planimetria di progetto
- Tav. 06.b Planimetria di progetto (con riferimento alle quote dei manufatti, della roccia affiorante e delle essenze arboree, con sovrapposizione della sagoma inerente l'intervento)
- Tav. 07 Sezioni trasversali - stato dei luoghi
- Tav. 08 Sezioni trasversali di progetto
- Tav. 09 Particolari costruttivi
- Tav. 10 Profilo longitudinale
- Tav. 11 Piano particellare e parcellare di esproprio
- Tav. 12 Computo metrico
- Tav. 13 Elenco prezzi unitari

Con nota protocollo regionale n. 1424 dell'11.02.2011, la P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce chiedeva chiarimenti e integrazioni come testualmente di seguito riportato:

“Si fa riferimento alla nota prot. n. 23695 del 07.12.2010, acquisita al protocollo regionale n. 41 del 04.01.2011, con la quale il Comune di Melendugno ha trasmesso, unitamente ai relativi elaborati grafici, la richiesta di rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. di competenza in merito alla proposta progettuale in oggetto.

Dall'esame della documentazione pervenuta si rileva che non appare chiaramente leggibile l'interferenza del progetto proposto con le disposizioni del P.U.T.T./P.. Ciò implica la necessità che sia prodotto uno specifico elaborato, che ad una scala maggiore di dettaglio, rappresenti la sovrapposizione del progetto proposto sui vincoli dello stesso Piano regionale.

Inoltre è necessario che la proposta progettuale sia riportata anche su ortofoto digitale, al fine di rappresentare al meglio l'inserimento del progetto nell'attuale contesto di riferimento.

Si rappresenta infine che, unitamente alla Deliberazione di adozione, deve essere trasmessa certificazione attestante gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio comunale e copia delle eventuali osservazioni e/o opposizioni.

In ultimo, si precisa che la richiesta di rilascio del provvedimento di deroga ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., deve essere adeguatamente motivata e argomentata nonché dimostri la sussistenza dei presupposti di cui al punto 3.1, che testualmente recita:

“Fermo restando quanto relativo alle competenze dell'amministrazione statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche e opere di interesse pubblico (...) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggisticoambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente; non abbiano alternative localizzative...”

Con nota comunale n. 6661 del 12.04.2011 acquisita al protocollo regionale n. 3446 del 14.04.2011 della P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce, il Comune di Melendugno (LE) ha precisato quanto di seguito riportato:

“Per quanto attiene all'interferenza del progetto proposto con le disposizioni del Putt/P si trasmette (in duplice copia) l'elaborato integrativo, predisposto dai tecnici incaricati dalla Provincia di Lecce, che riporta il tracciato su ortofoto digitale dalla quale si evince l'inserimento del progetto in argomento nell'attuale contesto di riferimento.

Per quanto riguarda invece la richiesta di deroga, si ribadisce quanto significato nell'istanza trasmessa ossia che:

- l'opera, oltre che essere di prevalente interesse pubblico, è indispensabile ed urgente per eliminare il ripetersi di altri incidenti mortali;
- l'opera stessa non ha alternative localizzative.

Per quanto concerne l'avviso di deposito degli atti inerenti al progetto in argomento, si certifica che lo stesso è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 12.11.2010 sino al 27.11.2010 e che a seguito del quale non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni."

Con la medesima nota, il Comune di Melendugno (LE) ha trasmesso i seguenti elaborati integrativi:

- Tav. 03.a Inquadramento urbanistico e compatibilità con il PUTT
- Tav. 06.a Planimetria di progetto inserita su ortofoto digitale

(Descrizione dell'intervento proposto)

INTERVENTO: Lavori di rettifica della curva sulla S.P. n. 366 al km 8+850.

D.C.C. n. 69 del 09.11.2010

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di MELENDUGNO (LE)

Il progetto proposto consiste in parte nello sbancamento della fascia di terreno da espropriare posta a sinistra della strada provinciale in direzione sud (tratto di curva da rettificare) e il relativo riempimento della parte sottoposta al livello stradale (lato prospiciente la costa) con materiale arido di cava proveniente dalla frantumazione di roccia (misto cava o tufina) lo spianamento, la rullatura.

Sulla parte destra si è proceduto all'esproprio di una fascia di terreno comprendente anche la demolizione parziale del muro e della recinzione metallica esistenti al fine di eliminare due accessi che comprometterebbero la sicurezza stradale. Tale porzione di terreno è al livello della strada provinciale. Infine verrà eseguito il manto bituminoso e l'inserimento, lungo il tratto interessato, su ambo i lati, del sistema di sicurezza con "guard rail" misto metallo-legno per preservare alcuni accessi privati e l'unica strada che conduce ad un complesso residenziale. Inoltre è prevista l'installazione di otto pali per l'illuminazione in corrispondenza della rettifica e di una balaustra tipo orso grill da installare sui lati del canale esistente per proteggere la fruizione pedonale.

(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile".

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti

paesistico-ambientali del territorio regionale” prescrivendo altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree”;

- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, prescrivendo altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., (Serie 10 Geomorfologia) emerge che l’area d’intervento ricade nella “zona litoranea” (identificata nell’art. 3.07.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.); questa è formata da una fascia di profondità costante di 100 metri dal perimetro interno del demanio marittimo. Si ricorda, che per le “aree litoranee” (comprendenti le zone adlitoranee e delle zone litoranee) valgono i regimi di tutela di cui all’art. 3.07.3 e le prescrizioni di base di cui all’art. 3.07.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., risulta che l’area d’intervento è interessata dall’area annessa dell’A.T.D. “bosco” sottoposta alle disposizioni di tutela dell’art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; inoltre da approfondimenti d’ufficio, si evince che la zona d’intervento ricade in un’area boscata la quale, pur non cartografata dal P.U.T.T./P. è sottoposta a tutela dal Dlgs 42/2004 ss.mm.ii. e in quanto tale soggetta alle prescrizioni di base di cui al punto 4.2 del citato articolo 3.10 delle N.T.A. stesse del P.U.T.T./P.. Essa è cartografata nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art. 142 lettera “g” Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42), validata in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell’ambito dell’accordo di copianificazione per l’approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa: l’area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico nè l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato da specifici ordinamenti vincolistici quali il vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, Decreti Galasso, vincolo idrogeologico, nonché vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall’art. 142 del DLgs 42/2004.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, dalla documentazione trasmessa, si evince che l'ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità e da un rilevante valore paesaggistico, attesa la presenza di numerose componenti paesaggistiche ricadenti nell'area litoranea in oggetto, priva di edificazioni e lontana dai centri abitati.

Gli interventi previsti comportano una trasformazione fisica, e un uso del territorio che, pur interferendo con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento, rappresentano modificazioni dell'assetto geomorfologico e in parte naturalistico, finalizzate alla messa in sicurezza di un tracciato stradale già esistente, non comportando tuttavia significativi cambiamenti da un punto di vista degli impatti paesaggistici e ambientali rispetto allo stato attuale dei luoghi, ma alcune modifiche delle connotazioni botanico-vegetazionali e geomorfologiche che non alterano sostanzialmente la connotazione del contesto costiero.

La zona di intervento, in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", è direttamente interessata, come sopra rappresentato, dalla presenza di specifiche peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare, ovvero da elementi paesaggistici strutturanti, e, in particolare, l'intervento proposto, per quanto rappresentato dal Comune di Melendugno, configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

(Conclusioni e prescrizioni)

Per quanto attiene all'intervento, proposto in variante urbanistica approvato ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. n. 13/01, ricadente in un A.T.E. classificato "C", nell'area di pertinenza e nell'area annessa dell'A.T.D. "bosco" nonché nella zona litoranea, lo stesso comporta una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di deroga da parte del Comune di Melendugno ai sensi del punto 3.01 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A riguardo, preso atto che, in base alla documentazione pervenuta, e in particolare dalla già citata nota comunale protocollo n. 6661 del 12.04.2011, risulta che:

- l'opera, oltre che essere di prevalente interesse pubblico, è indispensabile ed urgente per eliminare il ripetersi di altri incidenti mortali;
- l'opera stessa non ha alternative localizzative.

Inoltre, pur non essendo precisato nella suddetta nota comunale, si ritiene che, nel rispetto dei presupposti del punto 3 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., l'intervento previsto in oggetto risulta compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi in quanto non comporta significative modificazioni dell'assetto attuale.

Premesso quanto sopra, in relazione al provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nonché al parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

- i movimenti di materia per la rettifica del tracciato viario siano ridotti al minimo necessario, (sbancamenti, sterri, riporti) garantendo la tutela della roccia affiorante ivi presente e direttamente interessata dalle opere, al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto

d'intervento;

- le aree della sede stradale dismesse a seguito di rettifica, siano piantumate con essenze arboree e arbustive autoctone;
- sia implementata la vegetazione locale mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle opere di progetto;
- il guard rail, da posizionare sui bordi del tracciato da rettificare, e i parapetti pedonali siano realizzati in legno, al fine di consentire la salvaguardia del carattere naturale dei luoghi;
- sulle reti metalliche tipo orso-grill di protezione del canale esistente, si prevedano piantumazioni finalizzate a ridurre l'effetto barriera e contestualmente a integrare i complessi vegetazionali naturali presenti;
- sia garantita la tutela della vegetazione spontanea esistente, con specifico riferimento ai canneti e alla macchia mediterranea prospicienti le aree d'intervento, con implementazione e ricollocamento della stessa nelle immediate vicinanze delle opere, qualora sia necessario espantarla ai fini della realizzazione delle opere;
- l'andamento orografico dell'area interessata dall'intervento sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- le pavimentazioni carrabili o pedonali prospicienti il tracciato da rettificare, siano realizzati con materiale drenante (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaino, ecc.);
- ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva e in applicazione della L.R. n. 13/2008, siano previsti per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili e, nella realizzazione dei percorsi e accessi pedonali siano garantite opportune schermature arbustive/arboree.

Si precisa che il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, dovrà essere verificato in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 e dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente provvedimento, secondo le disposizioni dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., non si poteva procedere alla approvazione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. n. 13/01 e, pertanto, il Comune di Melendugno dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale, e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio, al Comune di Melendugno, del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 e del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di Melendugno (LE), relativamente agli interventi previsti, il provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando che, per gli interventi esecutivi delle opere previste, permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale, e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

DI TRASMETTERE a cura del Servizio proponente al Comune di Melendugno (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott.Nichi Vendola
